



COMUNE DI LAMON

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI LOCALI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale , n.46 del 10 dicembre 2010 (esecutiva il...)
coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:*

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

INDICE

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

ART. 3 – SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE

ART. 4 – UTILIZZO DEL MARCHIO DE.C.O.

ART. 5 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 6 – LE INIZIATIVE COMUNALI

ART. 7 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

ART. 8 -PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

ART. 9 -NORME FINALI

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni e del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto Legislativo, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Lamon intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale e generatori di identità culturale e territoriale.

Individua quindi, come strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini, la Denominazione Comunale di Origine D.E.C.O.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento attraverso l'istituzione di un registro D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti e di iniziative di valorizzazione;
- c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
- e) di rilasciare un marchio D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto;
- f) di promuovere e sostenere le manifestazioni aventi la finalità di valorizzare le attività agro-alimentari locali anche attraverso la partecipazione diretta della propria struttura organizzativa, compatibilmente con le altre funzioni istituzionali.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 3 - SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.

2. L'iscrizione nel registro DE.C.O. riguarda prodotti che abbiano significativo collegamento con la storia e la cultura del territorio di Lamon, ciascuno corredato da apposito disciplinare di produzione.

3. L'iscrizione nel registro DE.C.O. avviene a seguito della presentazione di autocertificazione attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione.

4. L'iscrizione nel registro DE.C.O. avviene una volta che una commissione nominata dalla Giunta comunale, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata, presieduta dal sindaco o da suo delegato, abbia valutato la congruità con quanto espresso nell'autocertificazione e verifiche casuali presso i produttori. Le verifiche casuali potranno avvenire con periodicità da stabilire. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.

5. Con delibera della Giunta Comunale saranno individuate le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro DE.C.O..

Art. 4 - UTILIZZO DEL MARCHIO DE.C.O.

1. Il Comune di Lamon, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O.

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione può essere ritirata dall'interessato previo pagamento della tariffa di rilascio determinata con deliberazione della Giunta comunale.

4. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato.

5. Con delibera di Giunta Comunale saranno stabilite le specifiche modalità di presentazione della domanda e del rilascio della concessione per l'utilizzo e la riproduzione del marchio.

6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 5 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del servizio diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con determinazione motivata del responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.

2. La revoca della concessione non dà diritto alla ripetizione di quanto pagato per il rilascio della stessa.

3. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il responsabile del servizio competente si avvale della Polizia Municipale.

Art. 6 - LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune può individuare forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

2. Il Comune, altresì, ricerca ai fini della De.C.O. forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 7 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge,

promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda e può provvedere per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O.

4. Nel caso di prodotti già tutelati da apposito marchio (DOP, DOC, IGP ecc.), la concessione del marchio De.C.O. sarà subordinata alla previa iscrizione del richiedente al relativo consorzio di tutela, se costituito.

Art. 9 - NORME FINALI

1. L'utilizzo del marchio non conforme alle norme del presente regolamento e la violazione del disciplinare di produzione, fatta salva la revoca di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.